

N. R.G. 1/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

**Sezione Fallimentare**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Rel.

n

, c.f. e n. Registro Imprese:

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio

pronunciato il seguente

**DECRETO**

vista l'istanza depositata in data 11 gennaio 2021 con la quale ha  
domandato:

- a) di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo *ex art. 163 L.F.*;
- b) l'omologa *ex art 180 L.F.* “*della proposta di concordato preventivo, come risultante dal combinato disposto della presente Modifica della Proposta con la Proposta, la Prima Integrazione e la Seconda Integrazione*”;



c) di essere autorizzata ex art 167 comma II l.f. a “riscontrare” la comunicazione ricevuta dall'affittuaria restituendola sottoscritta per accettazione, anche nel suo allegato (ossia la scrittura privata di interpretazione autentica dei contratti);

d) di essere autorizzata ex art 167 comma II l.f. a riconoscere e “*ad effettuare i pagamenti: - dei maggiori compensi previsti per i professionisti che hanno assistito la Società nella presente procedura di concordato preventivo, per complessivi Euro 41.600*” (...per gli attestatori che hanno redatto le integrazioni alle relazioni ex artt. 161, comma III, 160 comma II e 182 *ter* l.f., per complessivi € 20.800; per i periti... che hanno svolto le perizie dell'immobile e dell'azienda , per complessivi € 22.880);

visto il parere del Commissario dott. depositato in data 3

visto il decreto di questo GD del 5 maggio 2021;

vista la documentazione integrativa depositata in data 13 maggio 2021 all'esito dell'udienza del 6 maggio 2021;

visto il parere del Commissario depositato in data 14 maggio 2021;

#### OSSERVA

1 Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con decreto ex art 163 l.f. del 6 aprile 2020 ; vista l'istanza depositata in data 28 settembre 2020 da ex art 9 comma II D.L. 23/2020, il Tribunale ha quindi concesso termine fino all' 11 gennaio 2021 per apportare una modifica della proposta e del piano di concordato preventivo e, conseguentemente, ha disposto un rinvio dell'adunanza dei creditori fissata per il giorno 2 dicembre 2020. L'art 172 l.f. consente al debitore di apportare modifiche al piano concordatario fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori, senza distinguere tra modifiche migliorative o peggiorative, al fine di evitare che il



calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito ( Cass. 8575/2015). Deve tuttavia escludersi che ove tale facoltà venga esercitata successivamente al decreto di apertura previsto dall' art. 163 l.f. si determini una regressione della procedura implicante la necessità di una "nuova ammissione" ( Cass. 495/2015); né può ritenersi che il disposto dell'art 9 comma II D.L. 23/2020, volto a disciplinare la facoltà di modifica della proposta concordataria nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, abbia apportato significative innovazioni al riguardo. Deve pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere in merito alle istanze formulate da . sub a) e b) (con riguardo alle quali si rende necessaria una pronuncia del Collegio).

2.Negli stessi termini, quanto alla domanda formulata sub c) (di essere autorizzata ex art 167 comma II l.f. a "riscontrare" la comunicazione ricevuta dall'affittuaria " " restituendola sottoscritta per accettazione, anche nel suo allegato) si rileva come tale richiesta riguardi un'attività prodromica alle variazioni già accolte da che ha di fatto modulato la modifica della proposta e del piano, in esito alla concessione del termine ex art 9 comma II D.L. 23/2020, sulla base ed in conseguenza delle richieste formulate dall'affittuaria dichiarando di ritenere indispensabili le suddette modifiche *"..per la prosecuzione stessa della procedura di concordato preventivo..."*. Deve allora osservarsi come le richieste dell'affittuaria si siano di fatto risolte in variazioni degli aspetti economici della proposta, operate da anche all'esito di un'opportuna interlocuzione con il Commissario, da ritenere riservate esclusivamente al giudizio dei creditori. Le modifiche apportate al piano di concordato, che, pur non comportando un significativo mutamento della percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata nella proposta, siano



suscettibili di incidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa e quindi sulla fattibilità economica del concordato, riguardano infatti la valutazione di convenienza rimessa al ceto creditorio rispetto alla quale, ai fini di una consapevole espressione del voto, sussiste un obbligo di informazione da assolvere attraverso un aggiornamento delle necessarie attestazioni riguardo alle prospettive temporali ed economiche di realizzazione del piano ( Cass. 8575/2015). In merito alle richieste di

ed alle conseguenti modifiche apportate da alla proposta concordataria ed al piano non si ritiene pertanto sussista la necessità di rilasciare alcuna “autorizzazione postuma” o alcuna ratifica, trattandosi di aspetti estranei alla valutazione del giudice. Deve quindi dichiararsi non luogo a provvedere anche riguardo alla richiesta formulata sub c .

3. Con riguardo alla domanda di autorizzazione a riconoscere e ad effettuare il pagamento di un compenso aggiuntivo in favore dei professionisti che hanno assistito la società nella modifica del piano e che hanno redatto le integrazioni alle attestazioni, deve escludersi competenza al GD avallare la quantificazione degli importi ritenuti dovuti, non trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, né, nella presente fase, pare ammissibile la richiesta di effettuare il pagamento degli importi richiesti. Allo stesso modo deve ritenersi non ammissibile la richiesta di corrispondere i compensi ai periti che hanno redatto le perizie dell'immobile e dell'azienda allegata al ricorso.

3.1 A prescindere dalla circostanza che nella vicenda in esame le integrazioni alle attestazioni sono state richieste, almeno in parte, a causa di carenze originarie, si osserva come in merito all'entità dei compensi la Suprema Corte abbia da tempo chiarito ( Cass. Sez. I , 8 novembre 2006 n. 23796 ancorché relativa ad una



procedura di amministrazione controllata) che *“ai fini della opponibilità alla massa del credito del professionista, l’incarico conferito ad avvocato dall’imprenditore in amministrazione controllata non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi:*

- a. escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell’impresa, [...] è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell’incarico stesso, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l’impresa;*
- b. il criterio di proporzionalità [...] non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (ché, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell’azienda e con giudizio da formulare ex ante”.*

Ne deriva che , normalmente, gli incarichi professionali conferiti nel corso della procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma VI, l.f., per l’assistenza e la consulenza della società concordataria in tutte le fasi procedurali e per la redazione della relazione attestata, pur costituendo *“.. atti che incidono sulla integrità del patrimonio del debitore, per i costi [...] che essi inevitabilmente comportano”* sono *“atti di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessari per lo svolgimento della procedura di concordato, sia sotto il profilo della consulenza ed assistenza del debitore nella predisposizione del piano e della proposta concordataria di cui si intende chiedere l’omologazione, sia per l’attestazione prescritta dall’art. 161, comma 3, con la conseguenza che nessuna autorizzazione è dovuta, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.f., anche sotto il profilo della «urgenza» che ivi connota gli atti di straordinaria amministrazione, a conferma che essa non può riguardare atti normativamente previsti per l’ordinario iter concordatario, salvo che essi, per una*



*sproporzionata incidenza sul patrimonio del debitore, finiscano per incidere oltre misura l'integrità"* (Tribunale di Terni sentenza 28.12.2012 n 8635).

3.2 In merito alla tempistica dei pagamenti ed alla possibilità di autorizzare il pagamento immediato dei crediti dei professionisti, la natura prededucibile dei crediti professionali sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare è stata riconosciuta, sia per effetto di svariati arresti della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* sentenza n. 8533 dell'08.04.2013, ordinanza n. 1765 del 30.01.2015), sia per effetto del tenore letterale delle disposizioni normative in materia, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla legge n. 122/2010 all'art. 182 *quater* l.f., che ha abrogato la parte in cui in esso si prevedeva la prededucibilità per il solo credito vantato dal professionista attestatore, nonché dopo le modifiche apportate dal D.L. 91/2014, che ha abrogato l'art. 11, comma III *quater*, del D.L. 145/2013, interpretativo della disciplina della prededucibilità dei crediti prevista dall'art. 111 l.f. e che subordinava tale prededucibilità a determinate condizioni. Si è ritenuto debba prevalere l'originario intento del Legislatore di incentivare il ricorso a forme concorsuali che, per quanto possibile, consentano la salvaguardia della continuità aziendale ed il miglior soddisfacimento dei creditori, e che debbano, pertanto, parimenti essere salvaguardati quanti, dipendenti, fornitori e professionisti, prestino la propria attività per il raggiungimento di tali obiettivi durante la fase di approntamento del piano e della proposta da parte del debitore. La questione non appare tuttavia definitivamente sopita; di recente, nell'ottica di dover stabilire i criteri di collocazione del credito dei professionisti in caso di inammissibilità o di rinuncia della proposta concordataria e di successivo fallimento, la Suprema Corte ( Cass. , Sez. I, ord. 23 aprile 2021 n 10885) ha disposto la trasmissione



degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. Secondo quanto osservato in dottrina<sup>1</sup>, il nucleo del contrasto giurisprudenziale può essere individuato nel concetto di funzionalità della prestazione all'apertura della procedura di concordato. Occorre stabilire se sia fondato ritenere che tale concetto, introdotto nel nostro diritto positivo nell'art. 111 cit., debba essere inteso come riferito al positivo risultato dell'apertura della procedura concorsuale oppure alla corretta esecuzione della prestazione professionale in tesi utile al perseguimento di quello scopo. Tanto premesso, si osserva che con il decreto emesso ex art 163 l.f. in data 6 aprile 2020<sup>2</sup> il Collegio, ritenendo necessaria la rinuncia del creditore ipotecario alla prelazione sulla parte di credito degradata a

---

1

<sup>2</sup> Si riporta la motivazione “In linea con l'impostazione da ultimo richiamata, condivisa peraltro nelle conclusioni da autorevole dottrina, con il decreto del 29 ottobre 2019 il Collegio ha ritenuto “ *necessaria una specifica rinuncia del creditore ipotecario alla prelazione sulla parte di credito degradata a chirografo oppure la modifica del piano con previsione dell'integrale pagamento del suddetto creditore ipotecario*”. Allo stato, non essendo medio tempore intervenuta alcuna rinuncia da parte di né avendo la ricorrente apportato sul punto alcuna modifica alla proposta, ritiene il Collegio debba essere richiamato il disposto dell'art 173 ultimo comma l.f. (come novellato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 169/2007) che prevede la revoca dell'ammissione al concordato “*se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato*”, laddove l'espressione “*in qualunque momento*” va senz'altro intesa anche con riferimento al tempo in cui il Tribunale è chiamato a decidere sull'omologa del concordato. Il controllo del Tribunale in sede di giudizio di omologazione, anche in assenza di opposizioni, non può dunque ritenersi limitato alla verifica della regolarità della procedura e del raggiungimento della maggioranze previste per l'approvazione dall'art. 177, comma I l.f., ma deve ritenersi controllo esteso alle condizioni di ammissibilità del piano (Appello Venezia 27 novembre 2014; Cass. 9061/2017), da esercitarsi anche sulla base delle verifiche ed accertamenti eseguiti dal C.G. a seguito dell'apertura della procedura ( Appello Venezia 27 novembre 2014; Cass. 9061/2017). In base al combinato disposto degli artt. 160 e 177 l.f. al creditore privilegiato è poi consentito partecipare al voto per la parte non coperta dal valore di liquidazione, ritenuta chirografaria a tutti gli effetti, e dila parte non coperta dal valore di liquidazione, ritenuta chirografaria a tutti gli effetti, e di rinunciare alla prelazione, ai soli fini del concordato, mediante ( secondo l'opinione maggioritaria in dottrina) una manifestazione di volontà univoca da esplicitarsi sino all'adunanza. Ritiene pertanto il Collegio ogni determinazione in ordine alle questioni evidenziate possa essere rimessa alla fase di omologa del concordato ben potendo il Tribunale riservare il controllo della sussistenza e della permanenza dei requisiti di ammissibilità all'esito della votazione della proposta.”



chirografo oppure la modifica del piano con previsione dell'integrale pagamento del suddetto creditore ipotecario, preso atto del silenzio di

, e della omessa modifica alla proposta sul punto, richiamato il disposto dell'art 173 ultimo comma l.f. (come novellato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 169/2007) ha evidenziato come il controllo del Tribunale in sede di giudizio di omologazione, anche in assenza di opposizioni, non possa ritenersi limitato alla verifica della regolarità della procedura e del raggiungimento della maggioranze previste per l'approvazione dall'art. 177, comma I l.f., ma debba ritenersi controllo esteso alle condizioni di ammissibilità del piano (Appello Venezia 27 novembre 2014; Cass. 9061/2017), da esercitarsi anche sulla base delle verifiche ed accertamenti eseguiti dal C.G. a seguito dell'apertura della procedura ( Appello Venezia 27 novembre 2014; Cass. 9061/2017), rimettendo ogni determinazione in ordine alle questioni al tempo rilevate alla fase di omologa del concordato, ben potendo il Tribunale riservare il controllo della sussistenza e della permanenza dei requisiti di ammissibilità all'esito della votazione della proposta. La richiesta autorizzazione appare pertanto non tener conto dei rilievi formulati in sede di ammissione. Dal punto di vista temporale la collocazione in prededuzione dei crediti dei professionisti del concordato può essere peraltro accertata solo dopo l'omologa del concordato ovvero dopo la verifica dello stato passivo nel fallimento, in ipotesi, successivamente dichiarato; il pagamento anteriore a tale momento implicherebbe infatti la conoscenza che vi siano le risorse sufficienti a pagare tutti i crediti in prededuzione ed i creditori privilegiati, di poter ritenere accertata l'adeguatezza funzionale dell'operato dei professionisti rispetto alla procedura concorsuale nonchè la concreta utilità per la massa oltre che per la continuità procedurale. In sede di preconcordato ogni pagamento potrebbe quindi risolversi in un'arbitraria scelta anche in potenziale danno dei creditori,





discendendo da ciò la possibilità di poter chiedere in restituzione al creditore di quanto gli è stato pagato in eccesso rispetto alla percentuale di soddisfazione che risulterà a lui effettivamente spettante. Anche il deposito del piano e la conseguente ammissione al concordato ex art. 163 l.f. può solo far sorgere l'astratta collocabilità in prededuzione del credito del professionista ma non ancora il diritto al pagamento immediato, dovendo attendersi la successiva fase di omologa. Nella presente fase la richiesta volta ad ottenere autorizzazione ad effettuare il pagamento dei professionisti che hanno assistito la società nella modifica del piano e che hanno redatto le integrazioni alle attestazioni o che hanno redatto le perizie dell'immobile e dell'azienda allegata al ricorso, deve pertanto essere dichiarata inammissibile;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande sub a,b, c;

dichiara inammissibile la richiesta di autorizzare il pagamento dei maggiori compensi:

- per complessivi € 41.600,00 ai professionisti che hanno assistito la ricorrente nella procedura di concordato preventivo;
- per complessivi € 20.800,00 ai professionisti che hanno redatto le integrazioni alle attestazioni;
- per complessivi € 20.800,00 ai professionisti che hanno redatto le perizie dell'immobile e dell'azienda allegata al ricorso;

si comunichi.

Parma, 7 giugno 2021

Il Giudice Rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

